

## SERVIZIO NOVITA'

*(a cura del Dott. Alessandro D'Andrea)*

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – Liberazione anticipata – Revoca ex art. 54, comma 3, ord. pen. – Sentenza di patteggiamento – Idoneità – Ragioni.

La Prima Sezione della Suprema Corte ha affermato che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna e in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, della liberazione anticipata precedentemente concessa.

*Sezione Prima Penale, Presidente U. Zampetti, Relatore A. Cavallo, sentenza n. 49442 del 10 ottobre 2014, depositata il 27 novembre 2014, P.M. R. Aniello (concl. Conf.)*